

Elenco "clienti e fornitori", obbligo anche per importi inferiori a 3.000 euro

Nei contratti con corrispettivi periodici, rileva il complesso di forniture effettuato nell'anno di riferimento dallo stesso fornitore o allo stesso cliente

/ Francesco BARONE

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre scorso, si è data attuazione all'**obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro**. Si ricorda che tale obbligo è stato introdotto dall'art. 21 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

In estrema sintesi, oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA, per le quali i corrispettivi dovuti siano di **importo pari o superiore a 3.000 euro** al netto dell'IVA. Per le operazioni IVA che non comportano l'obbligo d'emissione della fattura, il menzionato limite è elevato a **3.600 euro** al lordo dell'IVA applicata. Il provvedimento direttoriale ha precisato, al punto 2.2, che per i contratti d'appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare solo qualora i corrispettivi dovuti, in un anno solare, siano complessivamente pari o superiori a 3.000 euro. Sul punto, una recente risposta fornita a Telefisco 2011 dai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate desta qualche perplessità in ordine ai derivanti profili operativi. In sostanza, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che, per i citati contratti, anche se conclusi verbalmente, la **soglia dei 3.000 euro** deve essere **verificata complessivamente**, tenendo conto della pluralità delle forniture effettuate nell'anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero allo stesso cliente. Per le altre tipologie di contratto come, per esempio, in caso di compravendita, il superamento della soglia dei 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione. Tralasciando queste ultime operazioni, con riguardo, invece, ai **contratti con corrispettivi periodici**, l'operazione da comunicare potrebbe essere anche di **importo inferiore a 3.000 euro**.

Per il 2011, comunicazione entro il 30 aprile 2012

Tenendo conto che la comunicazione per l'anno 2011 va inviata **entro il 30 aprile 2012**, si possono verificare le seguenti fattispecie:

- piccolo appalto dell'importo di 10.000 euro al netto dell'IVA, con primo pagamento di 2.500 euro il 23 novembre 2011 e con saldo, pari a 7.500 euro, il 20 dicembre 2011. L'operazione rappresentata dall'importo di 2.500 euro **deve essere indicata** nella comunicazione, **anche se inferiore a**

3.000 euro, visto che i corrispettivi dovuti sono complessivamente superiori a 3.000 euro. Peraltro, l'operazione rientra nello stesso anno solare. In proposito, è importante conoscere il pensiero dell'Amministrazione finanziaria riguardo all'importo da segnalare nella comunicazione, vale a dire se **cumulativamente** ovvero **per singola fattura**;

- piccolo appalto dell'importo di 10.000 euro al netto dell'IVA, con primo pagamento di 2.500 euro il 23 novembre 2011 e con saldo, pari a 7.500 euro, il 10 gennaio 2012. L'operazione rappresentata dall'importo di 2.500 euro non deve essere indicata nella comunicazione, in quanto **non rientra nello stesso anno solare**, benché i corrispettivi per l'appalto complessivamente dovuti superino i 3.000 euro.

Quanto al primo punto, la risposta dell'Agenzia porta a concludere che anche gli importi inferiori alla soglia di 3.000 euro devono essere comunicati se facenti parte di un contratto d'appalto, di fornitura, di somministrazione, di noleggio e di locazione di **importo complessivamente superiore** alla predetta soglia. L'altra condizione attiene al periodo entro il quale l'operazione si esegue. In sostanza, questa si comunica se effettuata e registrata **nello stesso anno solare**.

Circa il secondo punto, la **fattura non deve essere indicata** nella comunicazione. Milita a favore di questa tesi la circostanza che l'operazione non viene eseguita nello stesso anno solare. Inoltre, non bisogna trascurare il fatto che il punto 4.2 del provvedimento direttoriale dispone che, per l'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. **23** (registrazione delle fatture emesse), **24** (registrazione dei corrispettivi) e **25** (registrazione degli acquisti) del DPR n. 633/1972. Se questo manca, il momento rilevante è quello stabilito dall'art. **6** (effettuazione delle operazioni), sempre del DPR n. 633/1972.

In merito a quest'ultimo aspetto, è necessario un chiarimento volto a dissipare il **dubbio riguardante le fatture** da emettere o da ricevere riferite ad operazioni di importo complessivamente superiore a 3.000 euro. Stante il riferimento al citato art. 6, ritornando all'esempio, la fattura non emessa non dovrebbe essere oggetto di comunicazione, giacché l'appalto rientra tra le prestazioni di servizi da fatturare nel momento del pagamento. Opposto il caso di una fornitura periodica di beni mobili, la quale dovrebbe invece rientrare, poiché il momento rilevante ai fini IVA riguarda la consegna dei citati beni.